



CITTÀ DI ROSARNO

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

VIALE DELLA PACE - 89025 ROSARNO -

comune.rosarno@pec.comune.rosarno.rc.it

WWW.COMUNE.ROSARNO.RC.IT

Al Commissario Prefettizio

Si trascrive il testo della Circolare della Prefettura di Reggio Calabria

Si fa seguito alle precedenti circolari concernenti l'emergenza epidemiologica in oggetto, per comunicare che è stato adottato il **decreto- legge 18 maggio 2021, n. 65**, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 117.

Limiti orari agli spostamenti (art. 1).

L'art.1 della norma in esame stabilisce una graduale rimodulazione del limite orario agli spostamenti. In particolare, il provvedimento d'urgenza, ferme restando le ben note circostanze eccezionali, distingue due diverse finestre temporali in cui opera la misura del c.d. "coprifuoco":

- Dal 18 maggio al 6 giugno 2021, è interdetta la mobilità dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo;
- Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, viene invece differito l'inizio della misura limitativa di un'ora, sì che il divieto di spostamento opera dalle 24.00 alle 5.00 del giorno successivo;

A far data dal 21 giugno 2021, la misura in esame cessa la sua efficacia.

Il Ministro della Salute, inoltre, con propria ordinanza, in caso di eventi di particolare rilevanza, può stabilire deroghe ai suindicati limiti orari.

Si segnala, altresì, che il citato meccanismo non opera nei territori individuati tra le zone bianche, non applicandosi, in queste aree, limiti orari agli spostamenti.

Attività dei servizi di ristorazione (art.2)

In un'ottica di attenuazione delle precedenti misure restrittive, il provvedimento in esame, stabilisce che le attività di somministrazione di cibi e bevande, ivi compresa la modalità di consumo al banco, dal prossimo 1° giugno, possono svolgersi anche al chiuso e senza limite orario delle 18.00, ferme restando le restrizioni temporali prima evidenziate.

Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali (art.3).

A far data dal 22 maggio prossimo, la novella legislativa prevede la possibilità di svolgimento delle attività anche nei giorni festivi e prefestivi per gli esercizi commerciali che sono collocati all'interno di mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali, nonché nelle altre strutture ad esse assimilabili.

Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere (art.4).

Per quanto concerne le palestre, la norma in commento, rispetto al previgente decreto-legge, anticipa la data di riapertura al 24 maggio p.v.

Le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere potranno invece riavviare la propria attività dal 1° luglio 2021.

Eventi sportivi aperti al pubblico (art.5).

Con riguardo alle competizioni e agli eventi sportivi, il decreto, superando alcuni interventi limitativi che consentivano la presenza di pubblico solo per eventi di interesse nazionale, ammette la partecipazione di pubblico a tutte le citate manifestazioni, stabilendo che tale misura si applica dal 1° giugno per le competizioni e gli eventi sportivi che si svolgono all'aperto, mentre opera dal 1° luglio per le medesime manifestazioni che si svolgono al chiuso.

Vengono confermate le condizioni già precedentemente in vigore in cui è subordinata la presenza in pubblico. Ci si riferisce, anzitutto, al limite di capienza che non può superare il 25% di quella massima autorizzata, con un numero di spettatori che non può comunque essere superiore alle 1.000 unità per gli impianti all'aperto e alle 500 unità per quelli al chiuso.

Ulteriore condizione che assicura la regolarità dello svolgimento dell'evento riguarda la necessità di prevedere esclusivamente posti a sedere preassegnati, assicurando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia tra gli spettatori che non siano abitualmente conviventi che tra il personale.

Impianti nei comprensori sciistici (art.6).

Con riferimento agli impianti nei comprensori sciistici, l'art.6 del decreto-legge ne stabilisce la riapertura al 22 maggio prossimo.

Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (art.7).

Per effetto della norma in esame, viene meno l'interdizione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, che potranno riaprire a partire dal 1° luglio 2021. La citata misura si applica anche alle attività che vengono svolte all'interno di locali adibiti ad altro esercizio.

Parchi tematici e di divertimento (art.8).

Sulla scorta di quanto già previsto per le palestre, il decreto-legge anticipa, rispetto alla previgente normativa, la riapertura dei parchi tematici e di divertimento al 15 giugno p.v.

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie (art.9).

In relazione ai centri culturali, sociali e ricreativi, il provvedimento in parola stabilisce che le relative attività potranno riprendere a partire dal prossimo 1° luglio.

Vengono consentite, invece, anche al chiuso, dal 15 giugno p.v., le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, con la prescrizione che i partecipanti siano in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9 del decreto-legge n.52/2021, attestanti lo stato di avvenuta vaccinazione o di guarigione dall'infezione, ovvero lo stato di negatività a testa molecolare o antigenico rapido.

Permane, invece, la sospensione delle attività in sale da ballo, discoteche e simili, all'aperto e al chiuso.

Corsi di formazione (art.10).

La disposizione in epigrafe riguarda specificamente i corsi di formazione pubblici e privati in presenza, il cui svolgimento è consentito dal 1° luglio prossimo.

Musei e altri istituti e luoghi di cultura (art.11)

Anche la disciplina relativa a musei e altri istituti e luoghi di cultura subisce delle variazioni. Viene, infatti, confermata unicamente per le strutture che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore al milione la previsione in virtù della quale il servizio di apertura al pubblico, il sabato e nei giorni festivi, è consentito solo previa, necessaria prenotazione all'ingresso, on line o telefonicamente, con almeno un giorno di anticipo.

Le mostre sono aperte al pubblico alle medesime condizioni previste per i musei e per gli altri istituti e luoghi di cultura.

Giova qui ricordare che tutte le attività economiche, produttive e sociali consentite, le cui riaperture sono programmate secondo il calendario sopra ricordato, devono svolgersi nello scrupoloso rispetto dei protocolli e linee guida di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

I citati documenti, la cui finalità è prevenzione ovvero la riduzione del rischio di contagio, sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministero della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

(art.12)

L'art. 14 del provvedimento d'urgenza eleva da sei a nove mesi la validità della certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione. Il termine inizia a decorrere dalla data di completamento del ciclo vaccinale.

La medesima disposizione stabilisce che la citata certificazione può essere rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino. In tale ipotesi, tuttavia, la validità del documento inizia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

Da ultimo si segnalano gli artt. 15 e 16 del provvedimento in parola.

Il primo conferma le sanzioni vigenti, introdotte dall'ordinamento con il decreto-legge n. 19/2020, fermo restando quanto previsto circa la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il secondo invece, per le parti non innovate o modificate dalla norma in esame, proroga l'efficacia delle misure contenute nel d.P.C.M. 2 marzo 2021 fino al 31 luglio prossimo, e di quelle stabilite con decreto-legge n. 52/2021.